ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO «ESPOSIZIONI NAZIONALI PER L'AUTARCHIA» CON SEDE IN TORINO

# Art. 11

L'Ente e' autorizzato a riscuotere dai viaggiatori che utilizzano biglietti a prezzo ridotto rilasciati in occasione di manifestazioni da, esso promosse, le quote di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927-V, n. 359, convertito nella legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2686.

Versione in vigore dal 19 luglio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione dell'Ente autonomo «Esposizioni nazionali per l'autarchia» con sede in Torino |
| Estremi | Legge 21 maggio 1940, n. 717 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1940 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-autonomo-esposizioni-nazionali-per-l-autarchia/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it